

23/03/2012 11:54

0412791330

SERV. VETERINARI

PAG 01/05

SVA

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

U.L.S.S. n. 4
ALTO VICENTINO
"asi4_vi"

23 MAR. 2012

N. 11067
TK. 7 Cl. 7

Data 23 MAR. 2012 Protocollo N° 139846 Class: E.900.02.16 Prat. Fasc. Allegati N° 4

Oggetto: DGR n. 3710/2007, DDR n. 140/2008 e DDR n. 436/2008, esclusione dall'obbligo di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 e definizione di prodotti della pesca freschi. Risposta a quesiti.

Al Signor Responsabile del Servizio veterinario
dell'Az. ULSS n. 9 di TrevisoE p.c. ai Signori Responsabili dei Servizi veterinari
delle Aziende ULSS del Veneto

A seguito di richiesta di chiarimento pervenuta a questa struttura relativamente alla possibilità da parte di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio, registrato ai sensi dell'art. 5 della DGR n. 3710/2007 e s.m.i., di cedere prodotti della pesca congelati "in proprio", si fa presente che nella definizione di "prodotti della pesca freschi" ai sensi dell'All. I, numero 3.5, del Reg. (CE) n. 853/2004, sono compresi i prodotti non trasformati che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione (chilling). Sul medesimo argomento si allega la nota prot. n. 272267 già inviata alle SLL in data 14 maggio 2010.

Rispetto alla possibilità di registrare anziché riconoscere le imprese alimentari che effettuano la ghiacciatura di prodotti della pesca freschi, si fa presente che tale pratica consiste nell'aggiunta di ghiaccio a diretto contatto con i prodotti e quindi comporta l'apertura della confezione/imbballaggio e l'esposizione del prodotto. Come già indicato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 36376/P del 12/10/2006 e da questa struttura con nota prot. 467205 del 6 settembre 2010, che ad ogni buon conto si allegano alla presente, gli stabilimenti in cui il prodotto viene esposto devono essere riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Giorgio Gester

P.O. Igiene alimenti di Origine animale
Dott.ssa Fiorenza Anfuso

FA/ala

Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare
P.O. Igiene Alimenti di Origine Animale
Sito Web: www.regione.veneto.itDirigente:
Titolare: Dott.ssa Fiorenza Anfuso
E-mail: alimenti@regione.veneto.itTelefono: 041.2791306
Telefono: 041.2791625
Telefax 041 2791330/1374

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374

23/03/2012 11:54

0412791330

SERV. VETERINARI

PAG 02/05

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data 14 MAG. 2010

Protocollo N° 272267/E.740.0510

Allegati N°

Oggetto Cessione locale di prodotti della pesca in deroga all'art. 4 del Regolamento CE n. 853/2004

TELEFAX

Al Signor Responsabile del Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS n. 10 di San
Donà di Piave

E, p.c.

Ai Signori Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Aziende ULSS del Veneto

In riferimento alla nota dell'AULSS n. 10 di San Donà di Piave prot. n. 23571 del
20/04/2010, relativa all'oggetto, si rileva quanto segue.

La DGRV n. 140/2008, così come modificata dal DDR n. 436/2008, consente, in
deroga al riconoscimento comunitario delle imprese alimentari ai sensi dell'articolo 4 del
Regolamento CE n. 853/2004, la cessione di prodotti della pesca da parte di esercizi di
commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio, nel rispetto di quanto
sotto riportato:

- a. l'attività di cessione diretta ad altri esercizi di commercio al dettaglio non deve superare, su base annuale, il 30% del quantitativo di prodotto totale commercializzato;
- b. è limitata alla commercializzazione dei soli prodotti della pesca freschi, così come definiti dal Regolamento CE n. 852/2004, nel rispetto del quantitativo massimo settimanale fissato dalla stessa Delibera;
- c. la commercializzazione deve essere limitata ad esercizi posti nella medesima provincia o nelle province contermini.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IGIENE DEGLI ALIMENTI, NUTRIZIONE E ACQUE

Dott. Silvia Pittui

Silvia Pittui

DP/dp

Servizio Igiene Alimenti Nutrizione e Acque
Ufficio Igiene delle Acque
E-mail: serv.igalnutriz@regione.veneto.it

Dirigente: Dott. Silvia Pittui
Referente: Dott. Dario Pandolfo

Telefono: 041.2791325
Telefono: 041.2791319
sito Web: www.regione.veneto.it

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare

Dorsoburo, 3493 - 30125 Venezia

NO AZIENDE
DIPARTIMENTO
PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA



NO AZIENDE ULESS DEL VENETO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO
LORO SEDI
PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE PER LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
ex UFFICIO IX-D.G.V.A.

ASSESSORATI ALLA SANITA'
REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DI BOLZANO
Servizi veterinari

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

Prot. 36376/P

REGIONE DEL VENETO
SPSSA
DATA PROGETTO: 12-01-2006
PROT. N. 587936

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'applicazione del Reg. CE 853/2004 / depositi frigo / forniture esercizi di ristorazione.

Facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute allo scrivente da parte di talune associazioni di categoria in merito all'applicabilità del Regolamento CE n. 853/2004 all'attività di deposito a regime di temperatura controllata di alimenti di origine animale ed in merito alla possibilità per gli esercizi di ristorazione di approvvigionarsi di carni macinate e di preparazioni di carni dalle macellerie, si forniscono gli elementi di chiarimento di cui di seguito.

Per quanto concerne gli stabilimenti impiegati in operazioni di commercio all'ingrosso, fisicamente limitate alle sole attività di deposito e di trasporto in regime di temperatura controllata di alimenti di origine animale confezionati e/o imballati, è sufficiente la registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 pur rimanendo soggetti ai requisiti di temperatura previsti dal Regolamento CE n. 853/2004.

Diversamente qualora uno stabilimento effettui operazioni di deposito e movimentazione di alimenti di origine animale esposti, quindi non protetti da eventuali contaminazioni, oppure effettui attività di riconfezionamento, rimane soggetto a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004.

In entrambi i casi sopra riportati, se gli stabilimenti svolgono attività di commercializzazione in Paesi dell'Unione Europea e/o in Paesi Terzi, necessitano del riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004.

Per quanto concerne l'attività di fornitura di carni macinate e preparazioni di carni da un laboratorio di un esercizio di commercio al dettaglio ad un esercizio di ristorazione si rappresenta che la stessa rimane esclusa dal campo di applicazione del Reg. CE 853/2004 e quindi non è soggetta a riconoscimento, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività di cessione ad altre imprese di commercio al dettaglio non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare fornitrice;
- ambedue gli esercizi, fornitore e ricevente, operino nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni limitrofi.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

12 OTT. 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borzillo)

23/03/2012 11:54 0412791330

SERV. VETERINARI

PAG 04/05

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data - 6 SET 2010 | Protocollo N° 467205 | Class.: E. Sez. 02.16 | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Registrazione e/o riconoscimento di stabilimenti che effettuano magazzinaggio e/o deposito frigorifero.

TELEFAX

Al responsabili dei SIAN
Al responsabili dei Servizi veterinari
delle Az. ULSS del Veneto
LORO SEDI

E p. c. al Ministero della Salute
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti
ROMA

Sono giunte a quest'Ufficio alcune richieste di chiarimento relative alla necessità o meno di riconoscimento per stabilimenti che effettuano attività di magazzinaggio di prodotti alimentari, di diversa natura ed origine, e con finalità commerciali non sempre limitate al solo ambito nazionale.

In linea generale i prodotti di origine animale ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 e quindi gli stabilimenti, compresi i depositi, sono soggetti al riconoscimento di idoneità. La possibilità di deroga al riconoscimento CE riguarda esclusivamente l'attività di deposito effettuata in strutture che operano nell'ambito della distribuzione. Appare chiaro quindi che depositi registrati ai sensi del regolamento 852/2004 non possono spedire prodotti di origine animale verso altri Paesi UE o verso Paesi terzi.

Da una disamina della normativa vigente, in particolare l'art. 4, comma 2, lettera "c" del Regolamento 853/2004, la DGR 3710 del 20 novembre 2007 e sue modifiche ed integrazioni, e dalla lettura della nota di chiarimento emanata dal Ministero in data 12 ottobre 2006 prot. 36376/p, si possono effettuare le seguenti osservazioni.

- 1) Qualora uno stabilimento effettui esclusivamente magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono installazioni termicamente controllate, non necessita di riconoscimento ma solo di registrazione, se commercializza i suoi prodotti nell'ambito della UE; per quanto riguarda la commercializzazione con Paesi terzi, si rimanda alle specifiche disposizioni dei singoli Paesi in funzione del prodotto esportato.
- 2) Qualora uno stabilimento effettui magazzinaggio di prodotti di origine animale, confezionati in maniera da non essere esposti ad eventuali contaminazioni, in regime di temperatura controllata, necessita di riconoscimento solo se la commercializzazione dei prodotti non è limitata all'ambito nazionale.

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- 3) Qualora uno stabilimento effettui magazzinaggio di prodotti di origine animale esposti ed in regime di temperatura controllata, necessita di riconoscimento anche se la commercializzazione dei prodotti è limitata all'ambito nazionale.
- 4) Qualora uno stabilimento effettui magazzinaggio sia di prodotti di origine animale che non richiedano installazioni termicamente controllate, sia di prodotti di origine animale in regime di temperatura controllata, necessita di riconoscimento per effettuare attività commerciali al di fuori dell'ambito nazionale, indipendentemente dal fatto che il prodotto commercializzato al di fuori del territorio nazionale sia solo quello che non necessita di conservazione in regime di freddo.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dot. Pieno Vio

/ala

Servizio Igiene degli Alimenti, Nutrizione e Acque Ufficio Igiene Alimenti di Origine Animale E-mail: serv.igalnutriz@regione.veneto.it	Dirigente: Referente: Dott.ssa Fiorenza Anfuso Sito Web: www.regione.veneto.it	telefono 041.2791306 telefono 041.2791337 fax 041.2791330-1374
--	---	--

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia